Penale Sent. Sez. 6 Num. 29661 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CRISCUOLO ANNA
Data Udienza: 29/05/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPUOZZO LUIGI nato a NAPOLI il 25/04/1958

avverso la sentenza del 13/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

udito il difensore, avv. DE MARTINO VALERIO, che insiste per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 1 marzo 2016 dal Tribunale di Napoli Nord, che aveva ritenuto Capuozzo Luigi responsabile del reato di concussione in relazione alle pratiche n. 3182 e 3161, presentate l'11 marzo 2015, e lo aveva condannato alla pena di anni 4 di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, con interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nei giudizi di merito si è accertato che il Capuozzo, maresciallo della Polizia Locale di Napoli, addetto agli accertamenti anagrafici ed alle verifiche dei cambi di domicilio e di residenza, aveva costretto Fernando Suresh Reshan Warnakula Sooriya, titolare dell'agenzia di servizi "Fly service", che aveva presentato al comune due istanze di cittadini di nazionalità srilankese, dirette ad ottenere l'iscrizione nell'anagrafe dei residenti nel comune di Napoli, a promettergli e dargli indebitamente somme di denaro dietro minaccia di denunciarlo e di denunciare gli istanti per false attestazioni in merito all'indirizzo dichiarato. In particolare, era risultato che per la pratica n. 3161 il Capuozzo aveva accertato che il richiedente era sconosciuto all'indirizzo indicato nell'istanza, mentre per la seconda aveva verificato che i richiedenti effettivamente abitavano nell'appartamento, indicato nella richiesta; contattato il titolare dell'agenzia e convocatolo nel suo ufficio, alla presenza del collaboratore, che aveva depositato le richieste, il Capuozzo gli aveva riferito di dover denunciare i richiedenti, non avendoli trovati in casa, replicando al titolare dell'agenzia, il quale sosteneva che si trattava di un'assenza temporanea per essere gli stessi al lavoro, di dover procedere con la denuncia a meno che non gli fossero stati corrisposti mille euro, precisando, nell'occasione, che avrebbe dovuto denunciare anche il collaboratore del Warnakula Sooriya.

Al fine di evitare l'ingiusta denuncia per i richiedenti e per il proprio collaboratore e sentendosi pressato, aveva accettato di versare una prima tranche di 500 euro ed in seguito il resto; essendo stato richiamato dal Capuozzo dopo il primo versamento, dopo aver inizialmente temporeggiato, lo aveva denunciato alla polizia municipale, concordando di avvertire la p.g. in occasione della consegna, come poi era avvenuto il giorno in cui aveva consegnato al Capuozzo una busta, contenente 250 euro in banconote preventivamente fotocopiate dalla p.g., recandosi con un suo collaboratore all'interno dell'ufficio dell'imputato, tratto in arresto mentre tentava di nascondere la busta dietro un distributore; peraltro, sulla sua scrivania la p.g. trovava le pratiche in oggetto.

L'affermazione di responsabilità è stata, quindi, fondata sulla denuncia della persona offesa, sul sequestro delle pratiche amministrative, sull'acquisizione dei

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

tabulati telefonici dell'utenza dell'imputato, attestanti le numerose chiamate dirette alla persona offesa, sulle dichiarazioni del collaboratore della persona offesa e degli agenti di p.g. e sul sequestro delle banconote, consegnate all'imputato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore del Capuozzo, che ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:

2.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in particolare degli artt. 317 e 640 cod. pen..

Deduce che il capo di imputazione espressamente precisa che il Capuozzo, abusando della qualità di pubblico ufficiale, *benché come incaricato delle verifiche non avesse alcuna competenza in merito alla definizione del relativo procedimento amministrativo e alla segnalazione di eventuali illeciti penali emessi all'esito della conclusione dello stesso,* mediante minacce costringeva la persona offesa a promettergli indebitamente la somma di euro 1.500 e la stessa Corte di appello conferma le mansioni del Capuozzo, deputato unicamente ad effettuare gli accertamenti ed a riferirne l'esito all'ufficiale di stato civile, che, in caso di accertamento negativo, emetteva un provvedimento di diniego dell'istanza, opponibile dall'interessato con instaurazione di un procedimento, eventualmente destinato a sfociare in una denuncia: pertanto, solo nel caso in cui la persona offesa fosse stata indotta a temere un danno ingiusto derivante da un uso illegittimo di un potere, effettivamente attribuito all'agente, sarebbe stato configurabile il reato di concussione, dovendo, invece, ravvisarsi il reato di truffa nel caso in cui l'agente si fosse vantato di un'attribuzione che non aveva, come nella fattispecie. Si ribadisce che tale impostazione trova conferma nelle sentenze di questa Corte, che escludono la configurabilità del reato proprio se l'intervento del pubblico ufficiale non è relativo a poteri istituzionali del proprio ufficio o non è a questi ricollegabile, poiché l'intervento incide nella sfera di attribuzione di altri pubblici ufficiali, rispetto ai quali l'agente è carente di potere funzionale, ma sul punto la Corte di appello si è limitata ad affermare che il giudice di primo grado aveva ampiamente argomentato, senza motivare adeguatamente;

2.2 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in quanto, da un lato, si afferma che la persona offesa poteva presentare memorie scritte avverso il diniego, instaurando un procedimento amministrativo, che poteva concludersi con l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, dall'altro, si afferma che la certificazione rilasciata dall'imputato era essenziale ai fini della definizione negativa o positiva del procedimento. La previsione del contraddittorio esclude la predominanza delle deduzioni di una sola parte e la circostanza che la decisione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

finale sia demandata ad un soggetto terzo, estraneo alle parti, esclude l'esistenza di un potere in capo all'imputato, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

Contrariamente all'assunto del ricorrente, i giudici di appello non si sono affatto limitati a rimandare alla motivazione della sentenza di primo grado senza motivare sulla richiesta riqualificazione del reato in quello di truffa aggravata, risultando la questione, nuovamente riproposta nel ricorso con le stesse argomentazioni (ad eccezione dell'indicazione di un'ulteriore sentenza di questa Corte), illustrata, esaminata e motivatamente disattesa in sentenza.

Invero, il rinvio alle ampie argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado si riferisce, oltre che alla esclusione della truffa aggravata, all'ulteriore richiesta di riqualificare il fatto in induzione indebita, anch'essa esclusa dal giudice di primo grado per la semplice ragione che la persona offesa sia era determinata a versare il denaro non per ottenere un indebito tornaconto, ma per evitare il danno ingiusto minacciato ovvero la denuncia del collaboratore e dei richiedenti, effettivamente residenti nel luogo indicato nell'istanza.

I giudici di appello hanno ritenuto, in base alle dichiarazioni del Capitano della Polizia Municipale di Napoli sulle mansioni dell'imputato, che questi avesse un potere di accertamento endo-procedimentale, il cui esito era essenziale per la definizione del procedimento, essendo titolare di un potere di attestazione, strumentale ed influente sulla decisione dell'ufficiale dello stato civile, il quale non poteva sindacare l'accertamento compiuto dall'imputato.

La valutazione risulta correttamente concentrata sui compiti di accertamento spettanti all'imputato, rientranti nella sua competenza territoriale e funzionale, essendo egli deputato ad istruire le pratiche di iscrizione anagrafica per la zona dell'Avvocata, cui si riferivano le istanze, e sull'obbligo di trasmetterli all'ufficiale di stato civile, che, in base all'esito degli stessi, accoglieva o negava la richiesta di iscrizione, senza avere alcun potere di controllo, cosicché l'attestazione dell'imputato aveva valenza decisiva per l'accoglimento o il rigetto delle richieste.

La difesa sembra trascurare che nel caso di specie l'imputato aveva prospettato di riferire come negativo l'esito di un accertamento, invece, positivo: circostanza concretamente dimostrativa dell'abuso della qualità e della capacità di condizionare negativamente e del tutto ingiustamente l'iter procedimentale successivo, destinato a sfociare in una denuncia per falso a carico dei richiedenti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e del presentatore delle richieste, sebbene rientrante nella competenza dell'ufficiale di stato civile.

Il ricorso si concentra su tale epilogo procedimentale, prospettato dall'imputato alla persona offesa, sebbene esulante dalle proprie competenze funzionali, e, pertanto, ritenuto inidoneo ad integrare la concussione, ma l'obiezione trascura che all'imputato si contesta l'abuso della qualità di pubblico ufficiale e non l'abuso dei relativi poteri.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte in tema di concussione, mentre la nozione di abuso dei "poteri" è riferita all'ipotesi in cui la condotta rientra nella competenza tipica dell'agente, quale manifestazione delle sue potestà funzionali per uno scopo diverso da quello per il quale sia stato investito delle stesse, quella di abuso delle "qualità" postula una condotta che, indipendentemente dalle competenze proprie del soggetto attivo, si manifesti quale strumentalizzazione della posizione di preminenza dallo stesso ricoperta nei confronti del privato (Sez. 6, n. 45034 del 09/07/2010, Pentimalli, Rv. 249030), strumentalizzazione che deve, comunque, attenere ad un possibile, e pure prospettato, esercizio abusivo, da parte dell'agente, dei suoi poteri di pubblico ufficiale. Si è infatti, affermato che l'abuso di qualità rileva anche quando sia esplicitato in rapporto ad atti non rientranti nella competenza funzionale dell'agente, laddove questi ne lasci presumere un esercizio informale o di fatto (Sez. 6, n. 10604 del 12/02/2014, Ramello, Rv. 259896; Sez. 6, n. 24272 del 24/04/2009, Convertino e altro, Rv. 244364).

Qualora, infatti, come nel caso in esame, l'ipotesi d'accusa sia "l'abuso della qualità" rivestita dal soggetto non è necessario ai fini della configurabilità del reato che l'atto intimidatorio rifletta la specifica competenza del soggetto attivo, essendo sufficiente che la qualità soggettiva del pubblico ufficiale lo agevoli e lo renda credibile e idoneo a costringere o indurre il soggetto passivo all'indebita promessa od alla dazione di denaro o di altra utilità: é quindi, sufficiente che la vittima percepisca come "probabile" o anche solo come "possibile" un'estrinsecazione funzionale dei poteri del pubblico ufficiale non favorevole ai propri interessi e, per tal motivo, si senta costretto o indotto a dare o promettere l'utilità richiesta.

Nel caso di specie, l'imputato non si è limitato a far leva sulla statica posizione di supremazia sul privato, ma l'ha concretamente esteriorizzata in un atteggiamento idoneo a costringere la vittima ad accedere alla pretesa illecita; ha oggettivamente abusato della sua qualità di agente di polizia municipale, addetto ad effettuare le verifiche, strumentalizzando il proprio ruolo ed esercitando una pressione sulla persona offesa con le stesse modalità della convocazione urgente in ufficio e la illegittima prospettazione di una denuncia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

all'autorità giudiziaria per i richiedenti ed il collaboratore, nonostante l'esito positivo della verifica; ha costretto la persona offesa ad erogargli una prima tranche e l'ha ripetutamente contattata per ottenere il saldo.

Argomento decisivo per escludere nel caso di specie la configurabilità della truffa aggravata è la circostanza che la persona offesa fosse pienamente consapevole della falsa attestazione dell'imputato, a fronte dell'effettiva residenza dei richiedenti all'indirizzo indicato, dell'ingiustizia della minacciata denuncia di falso e della natura illecita della dazione richiesta, come ampiamente argomentato dal giudice di primo grado (pag. 25 e 26 della sentenza), mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore sulla doverosità della dazione e non ha consapevolezza del carattere indebito della stessa (Sez. 6, n. 53436 del 06/10/2016, Vecchio, Rv. 268792).

2. Le considerazioni che precedono rendono, altresì, manifestamente infondata la dedotta contraddittorietà della motivazione nella parte in cui attribuisce decisività agli accertamenti compiuti dall'imputato, nonostante dia conto della possibile evoluzione del procedimento amministrativo e del potere di denuncia, spettante all'ufficiale dello stato civile solo al termine dello stesso.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 29/05/2018.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale